



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere (relatore)
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Referendario
dott. Alessandra Sanguigni	Referendario

nell'adunanza del 17 ottobre 2007;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 20372 del 24 settembre 2007, con la quale il Sindaco del Comune di Livigno (Sondrio) ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in presenza di taluni presupposti e secondo determinate modalità.

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti nell'art 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 30/pareri/2007 del 12 ottobre 2007, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del Sindaco del Comune di Livigno (SO);

Acquisito l'orientamento della Sezione delle Autonomie – Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo, reso con nota prot. 7478/C21 del 9 ottobre 2007;

Udito il relatore, consigliere Antonio Caruso;

PREMESSO

Con nota n. 20372 del 24 settembre 2007, il Sindaco del Comune di Livigno (Sondrio) ha chiesto il parere di questa Sezione regionale in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in presenza di taluni presupposti e secondo determinate modalità.

In particolare il Sindaco di Livigno intende conoscere il parere di questa Sezione in merito alla possibilità di considerare sussistente il requisito di tre anni di servizio, nel caso in cui tale periodo sia maturato per effetto di proroghe successive alla data del 29 settembre 2006 indicata dalla norma.

A supporto della richiesta sono stati allegati alcuni pareri dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI), del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale IGOP e del Dipartimento della Funzione pubblica.

La richiesta di parere in trattazione è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

In via preliminare va pertanto accertata l'ammissibilità della richiesta di parere, sia riguardo alla legittimazione del soggetto proponente, che al contenuto oggettivo del quesito.

CONSIDERATO

Le condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità della richiesta sussistono, sia ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, sia con riferimento ai parametri derivanti, conformemente alla deliberazione n. 5/AUT/2006, dalla natura della funzione consultiva prevista dalla norma citata nel quadro delle competenze che la legge medesima ha attribuito alla Corte dei conti.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la richiesta è ammissibile in quanto proposta dal soggetto istituzionalmente posto al vertice dell'organizzazione del Comune, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente verso l'esterno.

Quanto al contenuto, la richiesta di parere ha per oggetto l'interpretazione di norme della legge finanziaria per il 2007, che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea attraverso il rispetto del patto di stabilità interno e che pertanto rientrano nella materia della contabilità pubblica anche ove riguardino specifici settori d'intervento. Peraltro questa Sezione del controllo ha già ritenuto ammissibili richieste di parere concernenti l'interpretazione di norme della legge finanziaria in materia di personale (cfr. deliberazioni nn. 30 e 31/pareri/2007).

La richiesta del Sindaco di Livigno è diretta a conoscere il parere della Sezione in merito all'interpretazione del comma 558 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che le regioni e gli enti locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono "stabilizzare", cioè assumere a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, nel limite dei posti disponibili in organico e a condizione che sia stato assunto mediante procedure selettive di tipo concorsuale.

Tale possibilità è estesa anche, alle medesime condizioni:

- a. al personale che maturi i tre anni di servizio non continuativo in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- b. al personale che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge;
- c. ai lavoratori socialmente utili.

Il quesito posto verte in particolare sulla possibilità di far rientrare nella categoria indicata nell'elenco sub a. i dipendenti a tempo determinato che conseguano il requisito dei tre anni di servizio in virtù di una proroga successiva alla data del 29 settembre 2006.

A tal fine è possibile richiamare la natura giuridica dell'istituto civilistico della proroga, che, non prevedendo una variazione né soggettiva né oggettiva del contratto, si limita a prolungarne gli effetti nel tempo senza soluzione di continuità. In tale quadro anche la volontà delle parti rimane inalterata e anzi permane, rafforzata dalla conferma di quanto già pattuito. Peraltro, pur se il fondamento del rapporto resta il contratto stipulato in precedenza, il tenore letterale della disposizione che consente la stabilizzazione del rapporto alla circostanza che i contratti siano stati *"stipulati alla data del..."* non sembra lasciare spazio ad alcuna estensione interpretativa e pertanto il personale che matura tre anni di servizio non continuativo in virtù di contratti prorogati successivamente alla data del 29 settembre 2006 non è destinatario delle procedure di stabilizzazione previste dal comma 558 dell'art. 1 della legge 296/2006.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
Antonio Caruso

Il Presidente
Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il

19 ottobre 2007

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)